



**Tribunale di Verona – Sentenza 5 luglio 2010  
(Composizione monocratica - Giudice P. LANNI)**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
SEZIONE QUARTA**

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2122 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2007 del Tribunale di Verona, posta in decisione all'udienza del 17.12.09 e vertente

**TRA**

**1. TIZIO**

**2. CAIO**

rappresentati e difesi dagli Avv.ti .... e ..... ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Verona in virtù della procura a margine dell'atto di citazione

- attori-opponenti -

**E**

**ALFA S.p.a. in persona del legale rappresentante, in qualità di  
procuratore di BETA S.p.a.**



rappresentato e difeso dagli Avv.ti ..... e ..... ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona in virtù della procura a margine dell'atto di precetto

- convenuta-opposta -

**Conclusioni degli attori-opponenti:** “dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificato dalla opposta ai signori Tizio e Caio per i motivi esposti in narrativa. Accertarsi che non sussiste alcun credito nei confronti degli opposenti in forza del contratto di mutuo azionato con il precetto opposto. In via subordinata. Accertarsi che l'ammontare del credito nei confronti degli opposenti in forza del contratto di mutuo azionato con l'atto di precetto opposto non è superiore alla soma di € 62.223,65. Dichiararsi in ogni caso la prescrizione dei crediti dell'opposta per le rate di mutuo o scadute prima del febbraio 1997, nonché dei crediti dell'opposta per interessi moratori maturati fino a febbraio 2002 e dichiararsi la nullità dell'applicazione di interessi anatocistici od usurari, determinandosi il credito dell'opposta al netto di tutte le somme non dovute”

**Conclusioni della convenuta-opposta:** “In via principale: respingersi le domande tutte proposte dagli opposenti....Nel merito in via subordinata.... accertare che Alfa S.p.a., quale procuratore di Beta S.p.a. è creditrice, in forza del contratto di mutuo del 30/8/95, ai rogiti del Notaio ..... degli opposenti...e per l'effetto condannare gli stessi ....al pagamento, in via solidale tra loro, in favore di Alfa S.p.a.....della somma di cui al precetto...ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia...”



## **ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 ( e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Tizio e Caio, con atto di citazione notificato il 16/2/07, hanno proposto opposizione avverso il precetto, notificato l'8/2/06 su istanza della Alfa S.p.a. quale procuratore di Beta S.p.a., con cui era stato intimato loro il pagamento della somma di € 807.994,48 in forza del contratto di mutuo fondiario del 30/8/95.

In particolare gli opposenti hanno eccepito: 1) l'indeterminatezza del precetto per la mancata specificazione dei criteri di determinazione del credito; 2) la prescrizione delle rate di mutuo maturate prima del febbraio 1997, per non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento prima della notificazione dell'atto di citazione, nonché la prescrizione degli interessi maturati prima del febbraio 2002, in quanto soggetti alla prescrizione quinquennale; 3) la nullità (e quindi la non debenza) degli interessi moratori calcolati sugli interessi corrispettivi incorporati nelle rate; 4) l'inesistenza della parte prevalente del credito, per aver provveduto al relativo pagamento (anche tramite terzi) e per aver la banca creditrice comunicato con missiva del 2005 che al 30/6/05 il capitale residuo era pari ad € 30.731,53.

Sulla base di tali eccezioni gli opposenti hanno quindi formulato le domande riportate in epigrafe.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo in via riconvenzionale



l'emissione di una statuizione di condanna per il medesimo importo precettato, secondo le conclusioni riportate in epigrafe.

Orbene, con specifico riferimento alla prima eccezione, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi in quanto si basa sulla deduzione di un motivo di irregolarità formale del precetto.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'opposizione deve giudicarsi infondata, atteso che: a) l'art. 480 c.p.c. richiede, a pena di nullità che sia esplicitata l'intimazione ad adempiere e quindi, nel caso di precetto di pagamento, che sia indicata la somma richiesta, mentre non richiede l'esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito; b) d'altra parte, l'esecutato può contestare la quantificazione del credito con l'opposizione a precetto, indicando la somma da lui ritenuta eventualmente dovuta; c) quindi la mancata specificazione dei criteri di determinazione dell'oggetto dell'intimazione non determina l'invalidità del precetto (questa conclusione sembra sostenuta anche nell'unico precedente di legittimità sul punto: v. Cass. n. 4798/82).

Sotto gli ulteriori profili l'opposizione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto basata su contestazioni del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

In particolare, per ciò che concerne l'eccezione sub 2, va premesso in diritto che: a) le quote di capitale oggetto delle rate scadute relative ad un rapporto di mutuo sono soggette alla prescrizione ordinaria (decennale), come dedotto concordemente dalle parti; b) si è affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità la tesi dell'autonomia funzionale degli interessi corrispettivi



rispetto al capitale cui accedono, con la conseguenza soggezione degli stessi alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., nell'ipotesi in cui ne sussistano i presupposti; c) si è però precisato, condivisibilmente, che, qualora gli interessi attengano ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, come nel caso dell'obbligazione restitutoria rateizzata relativa al contratto di mutuo, si ha identità della "causa debendi" tra l'obbligazione accessoria degli interessi e quella principale, con la conseguente soggezione di entrambe alla prescrizione ordinaria decennale (Cass. 25047/09; v. anche Cass. n. 802/99 e Cass. 1110/94); d) quindi nel caso di specie deve affermarsi la soggezione alla prescrizione decennale tanto delle rate di capitale oggetto dell'obbligazione restitutoria gravante sugli oppositori quanto delle rate di interessi ad esse accessorie, con decorrenza dei termini prescrizionali dalla scadenza contrattualmente prevista per il pagamento delle singole rate; e) per lo stesso principio devono ritenersi soggetti alla prescrizione ordinaria decennale anche gli interessi moratori spettanti sulla rate di capitale ed interessi dal giorno successivo alle singole scadenze.

In fatto va invece rilevato che: a) il contratto di mutuo stipulato dalle parti prevedeva la rateizzazione dell'obbligazione restitutoria in 20 rate semestrali posticipate, decorrenti dal 31/12/95 al 31/12/06; b) il precetto è stato notificato il 9/2/07; c) non risultano precedenti atti interruttivi della prescrizione; d) ed infatti, non possono considerarsi tali le 11 comunicazioni prodotte da parte opponente, provenienti dall'opposta, in quanti contenenti solo l'indicazione delle condizioni applicate al rapporto e della quota di capitale residuo, senza alcun riferimento alle rate scadute e soprattutto senza alcuna richiesta di



pagamento di tali rate; e) non vi è prova dell'invio da parte dell'istituto di credito e della ricezione da parte dei debitori degli estratti di conto corrente (prodotti dall'opposta) e riportanti l'addebito delle singole rate di mutuo scadute e comunque tali estratti, non contenendo una richiesta di pagamento, non possono considerarsi come atti interruttivi della prescrizione.

In forza delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto su esposti devono considerarsi prescritti i ratei di capitale ed interessi corrispettivi, oltre che i corrispondenti interessi moratori, maturati fino al febbraio 1997.

La CTU espletata nel corso del giudizio ha accertato che le rate di capitale ed interessi corrispettivi scadute al 9/2/97 e non pagate sono pari ad € 39.378,89, mentre gli interessi moratori maturati su tali rate fino al 9/2/07 sono pari ad € 1.235,44.

Gli accertamenti e le conclusioni del CTU appaiono immuni da censure di carattere tecnico e, d'altra parte, non sono state formulate dai CTP specifiche contestazioni sul punto, sicché la relazione peritale depositata il 15/7/08 (da intendersi integralmente richiamata in questa sede *per relationem*) può essere posta a base della decisione.

Pertanto, della somma oggetto del precetto deve considerarsi prescritto, e quindi non dovuto, l'importo di € 40.614,33.

Per ciò che concerne, poi, la terza eccezione, va premesso in diritto che: a) con riferimento al mutuo ordinario si è affermata l'applicabilità dell'art. 1283 c.c., e rilevata l'assenza di un uso normativo sulla capitalizzazione degli interessi dovuti dal mutuatario, si è pervenuti alla conclusione della nullità delle clausole negoziali che prevedono il calcolo degli interessi moratori sulle rate scadute del



mutuo, comprensive degli interessi corrispettivi (v. Cass. n. 2593/03); b) con riferimento ai contratti di mutuo fondiario si è invece affermata la legittimità della capitalizzazione degli interessi moratori su quelli corrispettivi compresi nelle rate scadute, sulla base dell'espressa previsione di tale forma di capitalizzazione, ad opera dell'art. 38 del RD n. 646/1905 e dell'art. 14 del DPR 7/1976, in deroga alla regola prevista dall'art. 1283 c.c.; c) gli artt. 38 RD 646/1905 e 14 DPR 7/1976 sono stati abrogati dall'art. 161 del D.Lvo n. 385/93 e dall'art. 27 della legge n. 175/91; d) a seguito di tali abrogazioni la disciplina del contratto di mutuo fondiario è stata equiparata a quella del rito ordinario sotto il profilo in esame, con la conseguente estensione al secondo della regola prevista dall'art. 1283 c.c.; e) il contratto dedotto in giudizio è stato stipulato dopo l'abrogazione dei citati artt. 38 e 14 e quindi deve ritenersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 1283 c.c.; f) né può essere invocata, nel caso di specie, la disciplina contenuta nell'art. 3 della delibera CICR 9/2/00, che prevede per i contratti successivi alla sua entrata in vigore la possibilità del calcolo degli interessi moratori sulle rate comprensive degli interessi corrispettivi con esclusione della sola capitalizzazione degli interessi moratori sugli interessi moratori, in quanto l'opposta non ha allegato il compimento delle formalità previste dall'art. 7 della stessa Delibera, necessarie per l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 3 ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera; g) ne consegue l'esclusione della debenza degli interessi moratori calcolati sulla quota di interessi corrispettivi ricompresa nelle singole rate del mutuo fino alla notificazione dell'atto di precetto.



La CTU espletata nel corso del giudizio ha quantificato nella somma di € 107.650,92 gli interessi moratori non dovuti nei termini esposti.

Anche sul punto gli accertamenti del CTU appaiono immuni da censure di carattere logico o tecnico e possono essere quindi posti a base della decisione.

Pertanto, della somma oggetto del precetto deve considerarsi quindi non dovuto anche l'importo di € 107.650,92.

Per ciò che concerne, infine, l'ultima eccezione degli opposenti, va rilevato innanzi tutto che deve ritenersi infondata la deduzione degli opposenti relativa alla mancata contabilizzazione di un accredito di L. 139.668.561 del 1°/9/97, esposta dettagliatamente nella comparsa conclusionale. Sul punto è sufficiente richiamare *per relationem*, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni esposte a pag. 9 della relazione del CTU depositata il 15/7/08 sull'irrelevanza di tale movimento contabile.

Più in generale, va poi osservato che non è stata acquisita alcuna prova in merito ad ulteriori pagamenti non riconosciuti dall'istituto di credito, atteso che: a) la missiva dell'istituto di credito del 30/6/05 in cui viene indicato il capitale residuo dell'obbligazione restitutoria in € 30.731 (allegato n. 11 del fascicolo di parte opponente) si limita a comunicare la quota di capitale residuo componente le rate non ancora scadute ed i relativi accessori, ma non contiene alcun riferimento alle rate fino a quel momento scadute e quindi non contiene alcun riconoscimento (anche solo implicito) del pagamento di tale rate; b) non è stata allegata alcuna prova, anche solo indiziaria, in merito a presunti pagamenti effettuati da terzi.





Pertanto, l'opposizione deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente all'importo complessivo di € 148.265,25 ( € 40.614,33 + € 107.650,92).

Ne consegue, per effetto della domanda di accertamento proposta dagli opposenti, che il credito dell'opposta al momento della notificazione dell'atto di precetto va quantificato in € 658.266,36, oltre gli interessi convenzionali a decorrere dal 10/2/07, da computarsi solo sulle quote di capitale delle rate scadute, e, per effetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opposta, che gli opposenti vanno condannati a pagare la somma su indicata (evidenziandosi, sotto quest'ultimo profilo, che sussiste l'interesse del creditore precedente alla formazione di un nuovo titolo esecutivo giudiziale in esito al giudizio di opposizione all'esecuzione, ma, ove intenda azionarlo, deve iniziare un nuovo procedimento esecutivo: v. Cass. n. 9494/07).

Quanto alle spese di lite, considerato la soccombenza reciproca delle parti, si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale.

#### **P.Q.M.**

1. rigetta l'opposizione agli atti esecutivi per indeterminatezza del precetto;
2. accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione e quindi dichiara il diritto dell'Alfa S.p.a., quale procuratore di Beta S.p.a., di procedere ad esecuzione forzata sulla base del contratto di mutuo fondiario del 30/8/95 per il minore importo di € 658.266,36 al 9/2/07, oltre gli interessi convenzionali a



decorrenza dal 10/2/07, da computarsi solo sulle quote di capitale delle rate scadute;

3. accoglie la domanda riconvenzionale e quindi condanna Tizio e Caio, in solido, a pagare in favore della dell'Alfa S.p.a. quale procuratore di Beta S.p.a., la somma indicata nella statuizione che precede;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 5/7/10

**Il Giudice**

dott. Pier Paolo Lanni